

ALLEGATO A

SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO di gestione delle attività di ispezione e di accertamento degli impianti termici civili presenti nel territorio del comune di Venezia oggetto di segnalazioni provenienti dal "Catasto regionale degli Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica" denominato CIRCE e di esposti presentati da soggetti privati.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ (/ / 2020), in _____

tra

la società **Veritas S.p.A. – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi**, in seguito Veritas S.p.A., codice fiscale e part. Iva 03341820276, con sede in Santa Croce 489 Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della sopra indicata società, il quale agisce in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione

e

Comune di Venezia, in seguito Comune, con sede legale in Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136, C.F....., nella persona di nato a il , residente a , CF., domiciliato agli effetti del presente atto presso la Sede Municipale, il quale agisce nella qualità di..... e stipula il presente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata,

premesso che

- le società del servizio idrico integrato Aspiv S.p.A. e della gestione dei rifiuti e di altri servizi al territorio Amav S.p.A. sono state fuse

nella società Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., di cui il Comune di Venezia detiene il 50,32% del capitale sociale;

- Veritas S.p.A. è identificata quale società *in house providing*, avendo la stessa assunto quelle caratteristiche statutarie proprie richieste dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per essere in tal modo qualificata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 15 marzo 2002, modificata e integrata dalla D.G.C. n. 421 del 31 maggio 2002 e dalla D.C.C. n. 105 del 14-15 luglio 2003, è stato approvato il Contratto di Servizio per la definizione generale dei rapporti tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., stipulato in data 12 maggio 2003, n. Rep. 128723, che recepisce gli allegati tecnici già in vigore;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18/12/2019 è stato approvato l'affidamento in house alla società Veritas S.p.A. del servizio d'ispezione e di accertamento degli impianti termici civili presenti nel territorio del comune di Venezia oggetto di segnalazioni provenienti dal "Catasto regionale degli Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica" denominato CIRCE e di esposti presentati da soggetti privati a decorrere dal 01 gennaio 2020, per la durata di 10 anni;

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E STRUTTURA DEL PRESENTE ATTO

1. Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare. Per quanto non disciplinato dal presente atto, le parti fanno riferimento al Contratto di Servizio generale, n. Rep. 128723 del 12 maggio 2003.

ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il presente disciplinare regola il servizio di gestione delle attività di ispezione e di accertamento degli impianti termici civili oggetto di segnalazione provenienti dal "Catasto regionale degli Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica" denominato CIRCE e di esposti presentati da soggetti privati.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare si applicano le definizioni di carattere tecnico contenute nel D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Veritas S.p.A., quale gestore dell'attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici civili oggetto di segnalazione provenienti dal "Catasto regionale degli Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica" denominato CIRCE e di esposti presentati da soggetti privati è obbligata ad operare nell'osservanza della normativa e dei regolamenti di seguito indicati e di ogni successiva modifica che interverrà in materia:
 - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

- DPR 16 aprile 2013 n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (...)";
- Norme tecniche UNI-CTI, UNI – CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività e agli impianti oggetto del presente disciplinare e relativi componenti;

e delle disposizioni emanate dalla Regione Veneto con le seguenti deliberazioni, e di ogni successiva modifica che interverrà:

- D.G.R.V. 28 luglio 2014, n. 1363 "Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Riapprovazione del Libretto di impianto";
- D.G.R.V. 23 dicembre 2014 n. 2569 "Istituzione ed attivazione del Catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica (...)."

2. Veritas S.p.A., quale gestore dell'attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici civili oggetto di segnalazione provenienti dal "Catasto regionale degli Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica" denominato CIRCE e di esposti presentati da soggetti privati è obbligata a svolgere le seguenti attività:

2.1 - Consultazione del "Catasto regionale degli Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica" denominato CIRCE, estrazione dati, ricezione telematica delle comunicazioni provenienti dal catasto CIRCE per le anomalie riferite agli impianti ubicati nel territorio del Comune di Venezia;

2.2 - ricezione telematica (a mezzo posta elettronica certificata) delle segnalazioni/esposti provenienti dagli uffici del Comune di Venezia;

2.3 - valutazione e determinazione delle priorità di intervento relativamente alle comunicazioni/segnalazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;

2.4 - effettuazione delle ispezioni sugli impianti termici come sopra individuati, compilazione e trasmissione telematica al catasto regionale CIRCE degli esiti delle stesse, redazione e trasmissione via posta elettronica certificata agli uffici comunali competenti di opportuno rapporto tecnico d'ispezione riportante gli esiti di quanto riscontrato in loco;

2.5 - effettuazione di accertamenti e redazione di pareri sulla documentazione presentata dagli utenti attestante le conformità degli impianti o gli interventi di messa a norma, consulenza telefonica agli uffici dell'Amministrazione e agli utenti;

2.6 - gestione di tutti gli aspetti amministrativi, economici e operativi inerenti alle attività sopra indicate;

2.7 - rendiconto semestrale delle attività svolte;

2.8 - gestione eventuale contenzioso sulle attività svolte da Veritas S.p.A.;

ART. 5 - PERSONALE ADDETTO ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI ACCERTAMENTO E ALLE ISPEZIONI- ISPETTORI

1. Veritas S.p.A. si impegna ad assicurare che la redazione della documentazione tecnica costituente "accertamento" (definizione comprensiva anche dei "pareri tecnici") e le ispezioni siano effettuate da personale in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento del servizio e specificamente definiti nell'allegato C del DPR n. 74/2013.
2. Si obbliga altresì ad adottare procedure che assicurino la formazione continua teorica e pratica del personale, curando nel contempo l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti al servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi ed in ogni caso nel periodo di validità dell'affidamento.

3. Veritas S.p.A. provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento, da utilizzare durante le attività interne ed esterne, riportanti il logo del Comune di Venezia.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PRELIMINARE

La documentazione relativa ai singoli impianti termici per cui sono pervenute le segnalazioni di cui all'art. 4, punti 2.1, 2.2 e 2.5 sarà valutata dal preposto Ufficio di Veritas S.p.A. anche in via preliminare all'esecuzione dell'eventuale ispezione. Tale attività sarà gestita secondo la seguente prassi:

6.1 per le segnalazioni pervenute di cui all'art. 4, punti 2.1. e 2.2 si provvederà ad una valutazione preliminare che darà luogo a:

- a. la redazione di un parere tecnico di "accertamento" caratterizzato da esito positivo, ovvero le cui risultanze indicheranno in modo inequivocabile e con assunzione di responsabilità da parte del tecnico accertatore, la sussistenza dei minimi requisiti per il funzionamento in sicurezza dell'impianto, la non necessità di procedere a una ispezione in situ dell'impianto e la conseguente archiviazione della pratica che dovrà essere comunicata agli uffici comunali competenti;
- b. la redazione di un parere tecnico di "accertamento" caratterizzato da esito negativo, ovvero le cui risultanze indicheranno in modo inequivocabile e con assunzione di responsabilità da parte del tecnico accertatore, l'insussistenza dei minimi requisiti per il funzionamento in sicurezza dell'impianto e la necessità di procedere a una ispezione in situ dell'impianto nei tempi e nei modi di cui ai seguenti articoli 8 e 9;

6.2 relativamente all'attività prevista all'art. 4 comma 2.5 si provvederà ad una valutazione che potrà dar luogo a:

- a. la redazione di un parere tecnico di "accertamento" caratterizzato da esito positivo, ovvero le cui risultanze indicheranno in modo inequivocabile e con assunzione di

responsabilità da parte del tecnico accertatore, la sussistenza dei minimi requisiti per il funzionamento in sicurezza dell'impianto ed il rispetto delle normative per cui si chiede il controllo, la non necessità di procedere a una ispezione in situ dell'impianto e la conseguente archiviazione della pratica che dovrà essere comunicata agli uffici comunali competenti;

b. la redazione di un parere tecnico di "accertamento" caratterizzato da esito negativo, ovvero le cui risultanze indicheranno in modo inequivocabile e con assunzione di responsabilità da parte del tecnico accertatore la necessità e le modalità di prosecuzione della pratica anche con eventuale necessità di procedere ad un'ulteriore ispezione.

ART. 7 – ESITO ISPEZIONI

Sulla base di quanto riscontrato in sede di ispezione, l'impianto potrà rientrare in una delle seguenti categorie:

1. impianto a norma: l'impianto è in condizioni tali da non necessitare di alcuna procedura amministrativa di richiesta di messa a norma;
2. impianto non a norma:
 - 2.1 per anomalie tali da pregiudicare la sicurezza/tutela della pubblica e privata incolumità, e determinanti la:
 - 2.1.1 - Non idoneità al funzionamento per pericolo immediato con richiesta di messa fuori servizio per il tramite di soggetti terzi;
 - 2.1.2 - Non idoneità al funzionamento per anomalia grave;
 - 2.1.3 - Idoneità al funzionamento temporaneo;
 - 2.2 per altri aspetti, esclusi quelli del punto 2.1 o in associazione con gli stessi, a titolo di esempio non esaustivo:
 - mancata o irregolare manutenzione;
 - rendimento di combustione inferiore al limite minimo;

- documentazione carente o mancante;
- mancanza o errato posizionamento della predisposizione per il prelievo dei prodotti della combustione;
- assenza di sistemi di termoregolazione contabilizzazione;
- superamento dei limiti di temperatura;
- irregolarità a valenza edilizia (ad es. rispetto delle distanze minime dei terminali di scarico).

ART. 8 - GESTIONE DEGLI ESITI DELLE ISPEZIONI

Veritas S.p.A., a seguito di ispezione dovrà adottare le seguenti procedure:

8.1 - Gestione dei casi di "Non idoneità al funzionamento per pericolo immediato con richiesta di messa fuori servizio per il tramite di soggetti terzi"

Qualora durante la verifica l'Ispettore incaricato dovesse attestare la presenza di anomalie sull'impianto che determinano immediato pericolo per l'incolumità di persone, beni o animali, (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo perdite di gas, fuoriuscita di prodotti della combustione in ambiente presidiato, presenza di monossido di carbonio) provvederà direttamente a contattare soggetti terzi quali ad esempio l'azienda erogatrice della fornitura di gas o specifiche Autorità competenti (es. VVFF, Polizia Locale o altri organismi di Polizia Giudiziaria) per un intervento immediato di messa fuori servizio dell'impianto.

L'ispettore redigerà in situ un rapporto tecnico d'ispezione in cui saranno chiaramente indicate la situazione e le anomalie rilevate, compilando, anche in seguito, il modello sezione 13 di CIRCE.

Su questi documenti dovrà essere riportata la frase:

"Pericolo immediato - Si diffida dall'utilizzo dell'impianto fino alla messa a norma dello stesso"

e dovrà essere indicato il soggetto terzo contattato per la messa fuori servizio dell'impianto e se questo è riuscito ad intervenire.

Nel medesimo rapporto deve essere indicato il soggetto responsabile al mantenimento della messa fuori servizio sino ad avvenuto adeguamento (singolo proprietario, piuttosto che amministratore di condominio) e si dovranno segnalare eventuali situazioni particolari, quali ad esempio la presenza di soggetti sensibili quali minori, anziani non autosufficienti, ecc...

Copia del rapporto tecnico d'ispezione sarà consegnato al responsabile dell'impianto e trasmesso entro 48 ore dall'ispezione via PEC al soggetto terzo come sopra individuato e all'ufficio del Comune di Venezia preposto alla Tutela della privata e pubblica incolumità (Sportello Unico Edilizia Privata), il quale attiverà le procedure di competenza, ai sensi del DM 37/2008 e della L. 46/90, ritenute opportune allo scopo di porre definitivamente in sicurezza l'impianto.

A seguito degli interventi di messa a norma, l'ispettore provvederà a esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

8.2 - gestione dei casi di "non idoneità al funzionamento per anomalia grave"

Qualora durante la verifica l'ispettore incaricato dovesse riscontrare anomalie sull'impianto, diverse da quelle di cui al punto precedente ma comunque tali da pregiudicare la sicurezza degli impianti e determinarne la condizione di non idoneità al funzionamento, l'ispettore redigerà in situ un rapporto tecnico d'ispezione in cui saranno chiaramente indicate la situazione e le anomalie rilevate, compilando, anche in seguito, il modello sezione 13 di CIRCE.

Su questi documenti dovrà essere riportata la frase:

"Impianto potenzialmente pericoloso - non idoneo al funzionamento - si diffida dall'utilizzo dell'impianto fino alla messa a norma dello stesso",

indicando chiaramente la situazione, le anomalie rilevate e le azioni intraprese per la messa fuori servizio dell'impianto.

Nel medesimo rapporto deve essere indicato il soggetto responsabile al mantenimento della messa fuori servizio sino ad avvenuto adeguamento (singolo proprietario, piuttosto che amministratore di condominio) e si dovranno segnalare eventuali situazioni particolari, quali ad esempio la presenza di soggetti sensibili quali minori, anziani non autosufficienti, ecc...

Copia del rapporto tecnico d'ispezione sarà consegnato al responsabile dell'impianto e trasmesso entro 5 giorni lavorativi dall'ispezione via PEC all'ufficio del Comune di Venezia preposto alla Tutela della privata e pubblica incolumità (Sportello Unico Edilizia Privata), il quale attiverà le procedure di competenza, ai sensi del DM 37/2008 e della L. 46/90, ritenute opportune allo scopo di porre definitivamente in sicurezza l'impianto.

A seguito degli interventi di messa a norma, l'ispettore provvederà a esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

8.3 - Gestione dei casi di "Idoneità al funzionamento temporaneo"

Qualora durante la verifica l'ispettore incaricato dovesse riscontrare anomalie degne di segnalazione in termini di sicurezza tali da determinare condizioni di "Idoneità al funzionamento temporaneo" la cui regolarizzazione può essere gestita entro 30 giorni dalla data dell'ispezione, l'ispettore redigerà in situ un rapporto tecnico d'ispezione in cui saranno chiaramente indicate la situazione e le anomalie rilevate, compilando, anche in seguito, il modello sezione 13 di CIRCE.

Su questi documenti dovrà essere riportata la frase:

"Impianto non rientrante nei termini di legge per presenza di anomalie determinanti idoneità al funzionamento temporaneo",

indicando chiaramente la situazione, le anomalie rilevate e il termine per la messa a norma.

Alla scadenza del termine l'ispettore verifica l'avvenuta messa a norma dell'impianto, attestata anche mediante autodichiarazione, archiviando la pratica e dando comunicazione agli uffici del Comune.

Solo nel caso in cui, decorsi inutilmente i termini indicati nel rapporto tecnico d'ispezione, il soggetto responsabile dell'impianto non abbia provveduto agli adeguamenti prescritti, la documentazione (rapporto tecnico e la comunicazione di non ottemperanza) sarà trasmessa entro 20 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati all'ufficio del Comune di Venezia preposto alla Tutela della privata e pubblica incolumità (Sportello Unico Edilizia Privata), il quale attiverà le procedure di competenza, ai sensi del DM 37/2008 e della L. 46/90, ritenute opportune allo scopo di porre definitivamente in sicurezza l'impianto.

A seguito degli interventi di messa a norma, l'ispettore provvederà a esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

8.4 - Altre anomalie rilevate che necessitano di messa a norma

Il presente articolo riguarda i casi di anomalie non afferenti alla sicurezza degli impianti, ma che riguardano il risparmio energetico, la tutela della qualità dell'aria e i profili di regolarità edilizia, quali quelli di seguito riportati a titolo di esempio non esaustivo:

- mancata o irregolare manutenzione;
- rendimento di combustione inferiore al limite minimo;
- documentazione carente o mancante;
- mancanza o errato posizionamento della predisposizione per il prelievo dei prodotti della combustione;
- assenza di sistemi di termoregolazione contabilizzazione;
- superamento dei limiti di temperatura;
- irregolarità a valenza edilizia (ad es. rispetto delle distanze minime dei terminali di scarico).

L'ispettore, individuata chiaramente l'anomalia, redige il rapporto tecnico di ispezione e compila, anche in seguito, il modello 13 CIRCE.

Su questi documenti dovrà essere riportata la frase:

"Impianto non rientrante nei termini di legge per presenza di anomalie non afferenti alla sicurezza dell'impianto",

indicando chiaramente la situazione e le non conformità rilevate.

Nel medesimo rapporto deve essere indicato il soggetto responsabile alla messa a norma dell'impianto (singolo proprietario, piuttosto che amministratore di condominio).

Copia del rapporto tecnico di ispezione sarà consegnato al responsabile dell'impianto e trasmesso entro 30 giorni dall'ispezione via PEC agli uffici del comune di Venezia della Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo - [Settore Progetti](#) Strategici e Ambiente per i profili inerenti il risparmio energetico e la tutela della qualità dell'aria, agli uffici della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Controllo del Territorio per gli aspetti di regolarità edilizia e al Servizio Sportello Rumore ed Emissioni della stessa direzione per tutti gli altri casi.

L'ufficio comunale attiverà le procedure di competenza per la definitiva messa a norma dell'impianto da parte del soggetto responsabile.

A seguito degli interventi di messa a norma, l'ispettore provvederà a esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

ART. 9 - TEMPISTICA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'organizzazione delle ispezioni sarà effettuata in modo tale da dare assoluta priorità agli impianti ritenuti maggiormente a rischio dopo aver visionato le comunicazioni pervenute dal Catasto Circe e le segnalazioni inoltrate dal Comune di Venezia.
2. Veritas S.p.A. deve provvedere entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione/esposto alla redazione dell'"accertamento" di cui all'art. 6 ed in caso lo stesso sia negativo alla spedizione all'utente dell'avviso di ispezione entro ulteriori 2 giorni, fissando l'ispezione al massimo entro un termine di 20 giorni complessivi dalla data di ricezione e trasmettendo il relativo rapporto tecnico d'ispezione agli uffici comunali competenti nei tempi previsti nell'articolo 8.

3. Nei casi di ispezione non effettuata per cause imputabili all'utente, l'ispettore informa l'utenza che sarà programmato un secondo appuntamento da svolgersi entro i 30 giorni successivi, che la data può essere concordata direttamente e che ingiustificati impedimenti potrebbero comportare la sospensione nell'erogazione del gas all'impianto.

ART. 10 – GESTIONE RAPPORTI CON L'UTENZA E BANCHE DATI

1. Veritas S.p.A. garantisce una struttura organizzativa del Servizio per l'Utenza con un numero telefonico specifico dedicato attivo nei giorni di martedì e giovedì nella fascia oraria 9.00 – 11.00. Veritas ed il Comune potranno concordare anche eventuali estensioni dell'operatività del numero telefonico.
2. Veritas S.p.A. dovrà comunicare il nominativo di un soggetto Responsabile che garantisca la reperibilità per l'Amministrazione comunale, mediante telefono cellulare dalle 8:00 alle 18:00 di tutti i giorni lavorativi.

ART. 11– GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Veritas S.p.A. dovrà gestire il contenzioso elaborando risposte a fronte di richieste scritte degli utenti inerenti alle attività svolte dalla società stessa, nonché richieste dell'amministrazione comunale a fronte di eventuali ricorsi.

ART. 12 – REPORTISTICHE

1. Veritas S.p.A. dovrà tenere un rendiconto puntuale ed aggiornato relativamente alle attività oggetto del presente disciplinare.
2. Veritas S.p.A. fornirà semestralmente all'Amministrazione Comunale le seguenti informazioni da rendere sotto forma di report:

- numero segnalazioni pervenute;
 - numero avvisi ispezione spediti agli utenti;
 - numero di ispezioni eseguite;
 - numero ispezioni non eseguite per causa imputabile all'utente;
 - numero accertamenti eseguiti;
 - numero di contatti telefonici con gli utenti;
 - altre rendicontazioni richieste dal Comune.
3. Veritas S.p.A. deve predisporre una rendicontazione annuale sul complesso delle attività svolte ai sensi del presente disciplinare, di cui dovrà essere messo a conoscenza il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni anno solare.

ART. 13 – OBBLIGHI E COMPETENZE DEL GESTORE

1. Veritas S.p.A. è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel Contratto di Servizio a cui si riferisce il presente disciplinare tecnico.
2. Veritas S.p.A. garantisce la tutela dell'immagine del Comune di Venezia, assicurando che l'applicazione del presente disciplinare avviene nella totale conformità di quanto previsto dagli atti deliberativi approvati dal Comune medesimo.
3. Veritas S.p.A. ha l'obbligo di segnalare al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, pregiudichino il regolare svolgimento del servizio in modo che l'Amministrazione possa sollecitamente far rimuovere le cause di tali inconvenienti.

ART. 14 – CORRISPETTIVO

1. Si prevede complessivamente l'esecuzione dell'attività così come definita negli articoli precedenti, comprensiva degli aspetti

amministrativi e delle attività tecniche di accertamento documentale e ispettivo su circa 150 impianti/anno (inerenti alle segnalazioni ricevute da parte degli uffici e da parte del sistema telematico CIRCE), ipotizzando che ogni singolo impianto necessiti di 3 (tre) cosiddette "unità di accertamento documentale" e di 1 (una) unità ispettiva ai seguenti prezzi unitari:

- "unità di accertamento": € 42,50 (euro quarantadue/50), IVA esclusa;
- "unità ispettiva": € 85,00 (euro ottantacinque/00), IVA esclusa.

A far data dal 1 gennaio 2021 e per ciascun anno successivo, i corrispettivi per le attività pattuite saranno automaticamente aggiornati nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi intercorsa nel periodo Gennaio -Dicembre di ciascun anno.

2. Ulteriore rideterminazione dei corrispettivi per le attività pattuite sarà posta in essere qualora siano emanate nuove deliberazioni da parte di ARERA che modifichino, in aumento, i corrispettivi economici di cui alla deliberazione n. 40/2014/R/gas. Ciò avverrà secondo variazione percentuale dei corrispettivi definiti e con eventuale compensazione dei sopravvenuti aggiornamenti calcolati mediante l'indice FOI. I corrispettivi potranno essere inoltre oggetto di rideterminazione, anche in diminuzione a fronte di possibili economie di scala, mediante accordo tra le Parti a seguito del verificarsi di sopravvenute variazioni nella quantità e qualità dei Servizi da fornire ed esposti nel paragrafo precedente.
3. Ulteriori prestazioni di carattere analogo a quelle determinate in precedenza che il Comune di Venezia ritenesse eventualmente di richiedere a VERITAS SpA in relazione ad esigenze contingenti, potranno essere definite nell'ambito del periodo di vigenza contrattuale, incrementando le "unità di accertamento" o le "unità ispettive" e avendo a riferimento i relativi suddetti costi unitari fino al raggiungimento di un numero di "unità di accertamento" e/o di "unità ispettive" non superiori al 50% rispetto le quantità indicate nel precedente punto 1. Oltre tale incremento sarà necessario

stabilire in forma scritta i relativi nuovi corrispettivi economici o la non variazione degli stessi rispetto i vigenti importi di contratto, specificando la somma complessiva a disposizione per le ulteriori prestazioni.

4. I corrispettivi sono comprensivi di ogni spesa e onere necessario all'espletamento delle attività affidate con il presente disciplinare, anche se non esplicitamente evidenziato. La Società garantisce che il proprio personale, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, sia coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
5. Il pagamento dei corrispettivi complessivi avverrà con cadenza semestrale mediante disposizione di pagamento del dirigente competente che verrà emessa solo a seguito di presentazione di relazione riportante il consuntivo delle attività svolte nel periodo di riferimento e di relativa fattura.

ART. 15 – DURATA

1. Il presente disciplinare ha durata decennale a far data dal 01/01/2020 fino al 31/12/2029.
2. Le parti danno atto che, nelle more della stipulazione di un nuovo contratto di servizio e relativo disciplinare, il rapporto rimane disciplinato, nei contenuti, dal presente atto. Pertanto, Veritas S.p.A. rimane obbligata ad assicurare la continuità della gestione dei servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Contratto di Servizio.

ART. 16 – CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso gli uffici comunali, a controlli e verifiche sul livello di servizio reso, sullo

stato di applicazione del contratto e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa. In ogni momento, anche senza preavviso, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di inviare personale preposto presso gli uffici del Servizio per effettuare controlli diretti sulla gestione. I controlli avverranno alla presenza di almeno uno dei coordinatori dell'ufficio di Veritas S.p.A.

2. Nell'ipotesi che il Comune rilevi, anche tramite riscontri forniti dall'utenza, disfunzioni, difformità, carenze o disservizi nell'espletamento del servizio affidato, ne darà comunicazione scritta a Veritas S.p.A., che si attiverà urgentemente per la soluzione di quanto segnalato, dandone conseguente riscontro scritto al Comune.
3. In caso di mancata prestazione, oltre alla sanzione, verrà addebitato a Veritas S.p.A. il costo del servizio non reso.

ART. 17 – PENALI E RECESSO

1. Fermo restando quanto già previsto dall'art. 20 del Contratto di Servizio vigente, Rep. n. 128723, richiamato in premessa, ed in esecuzione del comma 4 del medesimo articolo, in caso di mancata presentazione al Comune delle rendicontazioni previste dal presente disciplinare nei termini previsti, per ogni mese di ritardo oltre il primo o sua frazione e per ogni mancata rendicontazione: fino a € 1.000,00.
2. Il Comune notifica per iscritto le contestazioni di mancato adempimento a fronte delle quali Veritas S.p.A. può esprimere le proprie osservazioni e controdedurre entro i quindici giorni successivi alla notifica.
3. In caso di contraddittorio relativo all'applicazione delle penali, la decisione finale spetta al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui all'art. 18 del Contratto Generale di Servizio.
4. Il Comune ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso anticipato dal disciplinare nel caso in cui il procedimento di

iscrizione all'elenco ANAC degli Enti affidanti in house di Veritas S.p.A. non dovesse concludersi positivamente.

ART. 18 – CONTROVERSIE

1. Le parti convengono che ogni controversia che dovesse sorgere in applicazione ed in esecuzione del presente disciplinare dovrà essere risolta in via bonaria dal Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. In caso di mancato accordo, il Foro esclusivo è quello del Tribunale di Venezia.

ART. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Veritas S.p.A. è tenuta ad utilizzare i dati personali forniti dall'Ente e da essa autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente disciplinare, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo Ue 2016/679.
2. A tale scopo la Società si impegna a far sì che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con il presente disciplinare, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
3. Veritas S.p.A. si impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di questo disciplinare – notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ad impedire che altri eseguano copie, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente disciplinare.

ART. 20 – REGISTRAZIONE

1. Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

ART. 21 – SPESE E RINVIO

1. Tutte le spese connesse alla sottoscrizione del presente atto sono a carico di Veritas S.p.A.
2. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all'applicazione del Contratto di Servizio.

Letto, approvato, sottoscritto.

Venezia,

Per il Comune di Venezia

Per VERITAS S.p.A